



Domanda

Salve, volevo chiedere un'informazione.

Nel caso di acquisto ad una fiera italiana di caciotte locali senza nessuna sorta di etichette da cui desumere l'origine dell'alimento, giustificata dal fatto che l'etichetta non è necessaria perché la vendita avviene direttamente dal produttore al consumatore. Siccome ci troviamo nel caso di un prodotto sfuso e preincartato per la vendita diretta si applica il decreto legislativo 109 del 92 che non prevede l'obbligo di etichettatura in questo caso ma di un cartello espositivo? (con l'obbligo di indicare i relativi allergeni introdotto dal regolamento 1169?)

Quali sanzioni potrebbero essere applicate in questo caso?

Risposta

Buongiorno,

Premesso che l'etichettatura dei prodotti alimentari è disciplinata, in prim'ordine, dai seguenti atti legislativi:

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
 - *Regolamento europeo che definisce i requisiti di etichettatura dei prodotti alimentari.*

- DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023) (GU n.32 del 8-2-2018)
 - *Norma nazionale che, oltre alla disciplina sanzionatoria, armonizza i requisiti nazionali (ex dlgs. 109/92) con quelli del Regolamento*

in riferimento al quesito posto, è possibile articolare le seguenti considerazioni:

- Il Reg. UE n. 1169/2011, all'Articolo 44 (Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati) dispone:
 - 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
 - a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria (*ingredienti che possono provocare allergie - ndr*);
 - b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
- Il D. Lgs n. 231/2017, all'Articolo 19 (Vendita di prodotti non preimballati) recita:
 - 1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta (...), devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.
 - 2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:
 - a) la denominazione dell'alimento;
 - b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento;
 - c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
 - d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
 - e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
 - f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
 - g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i

casi di deroga previsti.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte si ritiene pertanto di poter confermare che la vendita di prodotti alimentari senza la fornitura di alcuna informazione al consumatore sia da considerarsi una violazione delle disposizioni vigenti, quand'anche si trattasse di vendita diretta dal produttore al consumatore finale.

Per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria di una simile condotta, il provvedimento più pertinente sembrerebbe essere quello previsto dal D. Lgs n. 231/2017, all'Articolo 23 (Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto) nei primi due commi:

- 1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

Ogni informazione fornita ed ospitata dal sito è scritta unicamente da esperti di settore e da professionisti qualificati.

Le risposte pubblicate sono fornite a titolo gratuito e hanno il solo scopo di illustrare le opinioni dei soggetti che le predispongono; in nessun caso questi ultimi potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti da errori o omissioni.

3

